

## Recesso del socio di s.a.s e trasformazione in s.n.c.

N. <...> repertorio

N. <...> raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno <...> il giorno <...> del mese <...> avanti a me dott. <...> Notaio in <...> con studio in <...>, iscritto presso il Collegio del Distretto notarile di <...>, sono comparsi personalmente i sigg.:

A nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

B nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

C nato <...>, residente <...>, cod. fisc. <...>, di professione <...>,

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali di comune accordo e con il mio consenso dichiarano di rinunciare all'assistenza di testimoni,

premessi

- che tra i soci suddetti è corrente la società in accomandita semplice “<...> s.a.s.” con sede in <...> via <...> n.c. <...>, costituita con rogito per Notaio dott. <...> in <...> n. <...> rep. registrato a <...> il <...> n. <...>, iscritta con il n. <...> all'Ufficio del Registro delle imprese di <...>, partita IVA n. <...>;

- che il capitale sociale ammontante ad euro <...> è ripartito tra i soci A per euro <...>, B per euro <...>, C per euro <...>;

- che il socio accomandatario sig. A è investito dei poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché della rappresentanza della società sia in giudizio, sia di fronte a terzi;

- che il socio accomandante sig. C intende recedere, con il consenso degli altri soci, dalla predetta società con effetto immediato;
  - che a seguito del recesso esercitato, il capitale sociale è ridotto ad euro <...>;
  - che il sig. D, nato <...> res.te <...> cod. fisc. <...> di professione <...> dichiara di voler subentrare nella società;
  - che i soci sigg. A, B e D intendono procedere alla trasformazione della predetta società in società in nome collettivo;
- ciò premesso, le parti contraenti

convengono e stipulano

quanto segue:

1. il socio sig. C dichiara di recedere con effetto immediato, previo consenso dei soci A e B, dalla società in accomandita semplice “<...> s.a.s.”;
2. a seguito del recesso esercitato, il capitale sociale viene ridotto da euro <...> ad euro <...>;
3. la liquidazione della quota di spettanza del socio sig. C avverrà in osservanza di quanto disposto dall’art. 2306 cod. civ., decorsi i termini di tre mesi dalla iscrizione nel Registro delle imprese, sempre che nessun creditore sociale abbia fatto opposizione;
4. con il consenso dei soci A e B viene ammesso quale nuovo socio il sig. D il quale accetta ed apporta nel contempo alla società una quota di capitale di euro <...>, mediante assegno circolare non trasferibile n. <...> emesso in data odierna dalla banca <...> ed intestato alla società medesima;
5. il capitale sociale viene pertanto aumentato da euro <...> ad euro <...>;

6. i soci A, B e D dichiarano a tal fine concordemente di procedere alla trasformazione della società, accettando i seguenti patti sociali qui di seguito trascritti: <...>.

7. tra i soci A, B e D è costituita una società in nome collettivo sotto la ragione sociale “<...> s.n.c.”;

8. la società ha per oggetto <...>. Potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie per conseguire l’oggetto sociale;

9. il capitale sociale è determinato in euro <...> interamente versato e sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:

– sig. A per euro <...>,

– sig. B per euro <...>,

– sig. D per euro <...>;

10. la rappresentanza e l’amministrazione della società spettano ai soci sigg. A e B disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione. Il socio D ha diritto di avere dai soci amministratori A e B notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto ai sensi dell’art. 2261 cod. civ.;

11. la durata della società è fissata da oggi al <...>, salvo proroga o anticipato scioglimento. Il termine si intenderà tacitamente prorogato per un altro anno e così di seguito qualora uno dei soci non abbia comunicato agli altri soci la sua intenzione di non volerne la continuazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza o di quella fissata da eventuali proroghe;

12. le quote dei soci sono trasferibili per atto tra vivi solo con il consenso unanime scritto di tutti i soci. In caso di diniego i suddetti soci si impegnano a rilevare le quote calcolate al loro effettivo valore sulla base della situazione della società alla data del recesso;

13. in caso di morte di uno dei soci trovano applicazione le norme di cui agli artt. 2272, n. 3, 2284 e 2289 cod. civ. Gli eredi del socio defunto hanno diritto di continuare la società sempre che siano rappresentati da uno solo di essi, scelto congiuntamente o per estrazione a sorte;
14. gli esercizi sociali sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, i soci amministratori devono redigere l'inventario delle attività e passività sociali, sulle cui risultanze si formeranno il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. I soci che presteranno la loro opera nella società percepiranno un compenso corrisposto annualmente in base alla situazione economica della società. Gli utili risultanti dal bilancio, al netto dei compensi sopra citati, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione. Le eventuali perdite saranno sopportate da tutti i soci in proporzione alle rispettive quote;
15. in caso di scioglimento della società, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di <...>;
16. tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, i loro eredi o la società in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente atto saranno devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri da nominarsi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti. Ove il soggetto non provveda, gli arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di <...> ove la società ha la sede legale. Il giudizio, senza formalità di procedura, sarà inappellabile;
17. per la modifica dei patti sociali qui sottoscritti, è necessario il consenso di tutti i soci;
18. per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia;
19. spese ed imposte del presente atto, presenti e future, sono a carico della società.[1]

<...> li <...>

Firme dei contraenti autenticate dal Notaio

<...>